

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 19 dicembre 2022	Deliberazione n. 60
------------------------------------	----------------------------

OGGETTO: Bilancio consolidato di AIPO per l'esercizio 2022. Definizione del gruppo di amministrazione pubblica ed individuazione degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia-Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

<i>Struttura competente: Direzione centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli</i>
--

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i. ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 recante “Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche”;
- il D.P.C.M. del 14 dicembre 2000 ad oggetto “Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di opere pubbliche”;
- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27/12/2002 ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell’Agenzia;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 4 del 22/03/2019;

RICORDATO che, come indicato nell’Accordo Costitutivo di AIPO all’art.2 comma 2, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4 (ovvero le funzioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po), l’Agenzia opera come ente strumentale delle Regioni;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 citato, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, tra le quali gli Enti strumentali delle Regioni, ai sensi dell’art.3 comma 1 *“conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”*

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell’art.11 comma 1 gli Enti adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati;
- che ai sensi dell’articolo 11 bis gli enti redigono il bilancio consolidato secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato dalla relazione sulla

gestione consolidata che comprende la nota integrativa ed è corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

RICORDATA la definizione di bilancio consolidato dell'Allegato 4/4 come "un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate."

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del paragrafo 3 del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del già citato D.Lgs. 118/2011, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (Gruppo Amministrazione Pubblica)
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato." (Perimetro di Consolidamento)

RICHIAMATE le definizioni, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di:

- Organismi strumentali, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a);
- Enti Strumentali, controllati e partecipati, ai sensi dell'art. 11-ter;
- Società controllate, ai sensi dell'art. 11-quater;
- Società partecipare, ai sensi dell'art. 11-quinquies;

CONSIDERATO che nell'annualità 2021 AIPO, come previsto nell'Allegato A) della Delibera del Comitato di Indirizzo n. 56 del 24/11/2022 ad oggetto "Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e relativa ricognizione (ex D.L. 90/2014 e TUSP)", possedeva le seguenti partecipazioni pubbliche:

- Partecipazione in CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) di Torino (numero REA TO-538244 CF/P.IVA 01995120019), dal 01/01/2021 al 31/12/2021, quota di partecipazione pari al 0,81%, quota annua di consorzio pari ad € 4.000,00;
- Azione ordinaria in LEPIDA S.c.p.A. di Bologna (numero REA BO-466017 CF/P.IVA 02770891204), dal 01/01/2021 al 31/12/2021, quota di partecipazione pari al 0,0014 %, valore nominale di € 1.000,00;

RITENUTO pertanto che le società in house CSI Piemonte e Lepida possano essere definite, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, come società partecipate;

DATO ATTO che nell'allegato 4.4 al D.Lgs. 118 /2011 tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, tra le altre cose, si specifica che "Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici. “

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altra calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

DATO ATTO che nel paragrafo del principio contabile del bilancio consolidato dedicato alla definizione e modalità di calcolo della soglia di irrilevanza viene detto che *“In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.”*

PRESO ATTO, pertanto, che secondo il principio contabile applicato del Bilancio consolidato, allegato n.4/4 al D.lgs. 118/2011, le società in house fanno sempre parte del perimetro di consolidamento;

RICORDATO altresì che AIPO non ha articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica (definiti organismi strumentali ai sensi del D.lgs. 118/2011 art. 1 comma 2) e pertanto non redige alcun rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

VALUTATO di definire il GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI AIPO così come indicato nel vigente principio contabile applicato inerente il bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., come:

GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dell'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

	RAGIONE SOCIALE
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) (Consorzio, ente di diritto privato in controllo pubblico)
2	LEPIDA S.c.p.A. (Società consortile per azioni, società di capitali a totale capitale pubblico)

VALUTATO di definire il PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO così come indicato nel vigente principio contabile applicato inerente il bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., come:

	RAGIONE SOCIALE
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) – (Consorzio, ente di diritto privato in controllo pubblico)
2	LEPIDA S.c.p.A. (Società consortile per azioni, società di capitali a totale capitale pubblico)

SOTTOLINEATO che, proprio per il ruolo ricoperto dalle “società in house” nel permettere al meglio ad AIPO di svolgere le sue funzioni istituzionali, il Bilancio Consolidato è lo strumento informativo fondamentale di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, ed è lo strumento che assolve, ai fini di trasparenza e buona gestione, a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo ne' da una loro semplice aggregazione.

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente.

ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente.

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi del principio applicato vigente concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po GAP composto dai seguenti enti e società:

	RAGIONE SOCIALE
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) – (Consorzio, ente di diritto privato in controllo pubblico)
2	LEPIDA S.c.p.A. (Società consortile per azioni, società di capitali a totale capitale pubblico)

- 2) di approvare, ai sensi del principio applicato vigente concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'elenco del Perimetro di consolidamento dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po composto dai seguenti enti e società, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022:

	RAGIONE SOCIALE
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) – (Consorzio, ente di diritto privato in controllo pubblico)
2	LEPIDA S.c.p.A. (Società consortile per azioni, società di capitali a totale capitale pubblico)

- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli enti e società componenti il Perimetro di consolidamento, anche al fine di avviare le procedure amministrative per la redazione del bilancio consolidato 2022;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Agenzia;
- 5) di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Pietro Foroni

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri